

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3708

—

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENSORIO, de COSMO, MENEGHETTI

*Presentata il 22 ottobre 1982*

Modifiche alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, recante norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di risolvere il grave problema dei presidi incaricati, per la prima volta, nell'anno scolastico 1980-81, esclusi dal concorso a 1550 posti di preside riservato ai professori incaricati della presidenza nell'anno 1979-80 con proroga nell'incarico per l'anno 1980-81.

Premesso che il decreto ministeriale 13 maggio 1981, emanato in applicazione dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 928, stabilisce che requisito essenziale per la partecipazione al concorso riservato è l'aver espletato per un biennio l'incarico di presidenza, nell'arco di tempo 1973-1981 compreso; considerato che il decreto ministeriale sopra citato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del

9 febbraio 1982, con circa un anno di ritardo dalla pubblicazione della legge 22 dicembre 1980, n. 928, si fa rilevare che i professori incaricati della presidenza per la prima volta nell'anno scolastico 1980-81, avrebbero maturato alla data del 9 marzo 1982, data di scadenza del bando di concorso, i due anni di incarico richiesti, come base essenziale per la partecipazione al concorso riservato di cui sopra.

Pertanto si assiste ad una sperequazione di trattamento tra i presidi incaricati per la prima volta nell'anno scolastico 1979-80 con proroga per il 1980-81 (che sono ammessi al concorso riservato) e quelli che hanno avuto un incarico di presidenza per la prima volta nell'anno

scolastico 1980-81 con proroga per gli anni 1981-82 e 1982-83, che sono stati esclusi dal citato concorso.

Il legislatore aveva già previsto, con l'articolo 2, decimo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 928, la soluzione di tale problema, tanto è vero che con il citato articolo stabiliva la proroga degli incarichi di presidenza fino all'espletamento dei concorsi ordinari e riservati, dando un preciso concetto estensivo all'istituto della proroga.

D'altra parte, se si vuole applicare in senso analogico il disposto dell'articolo 57, primo comma, e dell'articolo 66, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, si deve consentire la partecipazione al concorso riservato anche ai sopra citati presidi incaricati.

Infatti, la citata legge 20 maggio 1982, n. 270, con il suo articolato, ha inteso eliminare la figura del docente precario dalla scuola italiana, mentre con l'esclusione

dal concorso riservato dei presidi incaricati per la prima volta nell'anno 1980-81 si è mantenuta in essere la figura del precario nell'ambito della categoria dei presidi incaricati.

La macroscopica ingiustizia perpetrata a danno di chi ha svolto con competenza specifica la funzione di preside da circa un triennio, senza ottenere i benefici concessi a quelli che attualmente, con anni di servizio anche inferiori al triennio, sono stati ammessi a partecipare al concorso riservato, contrasta con i principi costituzionali.

Con l'articolo 1 si propone di consentire la partecipazione al concorso riservato anche ai presidi incaricati per la prima volta nell'anno scolastico 1980-81.

L'articolo 2 si propone la riapertura dei termini di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto ministeriale 13 maggio 1981.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

A modifica di quanto stabilito nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, possono partecipare al concorso riservato di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1982 anche i presidi incaricati per la prima volta nell'anno scolastico 1981-82.

## ART. 2.

Sono riaperti i termini del concorso riservato di cui al primo comma dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 13 maggio 1981.